CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO

Difesa Civica Regione Abruzzo

LA CARTA DEI SERVIZI

DELLA DIFESA CIVICA REGIONALE

(aggiornata al 31.12.2025)

- **L'AQUILA, Via M. Iacobucci, n.4**

  Tel. 0862.644876-762-466-736

- **info@difensorecivicoabruzzo.it**
- **difensore.civico@pec.crabruzzo.it**

- **PESCARA, Piazza Unione, n.13**

  Tel. 085.69202635-658-638-654-662

www.difensorecivicoabruzzo.it

Sommario

PRINCIPI FONDAMENTALI 4

INTRODUZIONE 5

1. GLI INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO 6

A) Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 dell'art. 16 della legge 127/1997 6

Istruttoria istanza 9

B) Intervento di riesame del denegato accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990 10

C) Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico ai sensi dell'art.5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 come sostituito dall'art. "6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 12

L'accesso civico generalizzato – focus 14

D) Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi presentati da parte dei soggetti controinteressati ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.Lgs. n.33/2013 come sostituito dall'art.6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico 15

2. LA DECISIONE, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL DIFENSORE CIVICO IN MATERIA DI ACCESSO 17

3. COME RIVOLGERSI AL DIFENSORE CIVICO? 19

4. QUANTO COSTA RIVOLGERSI AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE?.....20

5. APPENDICE NORMATIVA.....21

6. IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE IN CARICA.....22

7. STAFF – CHI SIAMO E COME CONTATTARCI.....23

8. SEDI E ORARI.....24

PRINCIPI FONDAMENTALI

➢ Imparzialità, autonomia e indipendenza

Il Difensore Civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini (***art.82, comma 1 statuto Regione Abruzzo)***;

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza (***art.82, comma 2 Statuto Regione Abruzzo)***;

Il Difensore Civico svolge la propria attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale (***art.1, comma 2 della L.R. 20 ottobre 1995, n.126 e successive modificazioni ed integrazioni***).

➢ Buon andamento dell'azione amministrativa

L'azione del Difensore Civico regionale è finalizzata a garantire l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ***(art.2 della L.R. 20 ottobre 1995, n.126 e successive modificazioni ed integrazioni***).

➢ Trasparenza e accesso agli atti amministrativi

Per la tutela dei principi di trasparenza e di accesso agli atti amministrativi, presenti nel nostro ordinamento, sono affidati al Difensore Civico regionale:

- Il riesame del denegato accesso agli atti, espresso o tacito, da parte di una pubblica amministrazione locale ***(art.25, comma 4 della legge 241/1990)***;
- I ricorsi avverso il denegato accesso civico ***(art.5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 come sostituito dall'art.6 comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97)***;
- I ricorsi dei controinteressati avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico ***(art.5, comma 9 del D.Lgs. 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)***.

INTRODUZIONE

Il Difensore Civico regionale, istituito con **Legge Regionale del 20 ottobre 1995, n. 126**, è un **organo stragiudiziale** di risoluzione delle controversie insorgenti tra ente pubblico e cittadino. Egli esplica innanzitutto una funzione generale di tutela del buon andamento dell'azione amministrativa assicurando una difesa non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e/o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa Egli interviene, su segnalazione dei cittadini o d'ufficio, anche nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni ricadenti nel proprio ambito territoriale.

Il Difensore Civico, autorità indipendente regionale, è pertanto un **organismo di garanzia**, dotato di penetranti poteri di indagine e del potere di divulgare le proprie conclusioni, la cui azione ha due principali obiettivi: tutelare il cittadino di fronte ad inefficienza e inerzia della Pubblica Amministrazione e contribuire al miglioramento dell'efficienza ed efficacia della attività delle amministrazioni pubbliche e, più in generale, dei soggetti nei confronti dei quali può svolgere le proprie funzioni.

Tale condotta *super partes* è garantita proprio dalla piena **autonomia** con la quale agisce il Difensore Civico, alieno a qualsiasi forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale, come garantito dall'art.1, comma 2 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126.

1. GLI INTERVENTI DEL DIFENSORE CIVICO

Gli interventi del Difensore Civico possono essere classificati nelle seguenti macro tipologie:

A) Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 e dell'art. 16 della legge 127/1997;

B) Intervento di riesame del denegato accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'art.25, comma 4 della legge 241/1990.

C) Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico (semplice o generalizzato) ai sensi dell'art.5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97.

D) Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi presentati da parte dei soggetti controinteressati ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.Lgs. 33/2013 come sostituito dall'art.6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico.

A) Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 dell'art. 16 della legge 127/1997

Rientrano in questa tipologia gli interventi che il Difensore Civico può effettuare, sia su richiesta dei cittadini o anche d'Ufficio, in ragione delle funzioni che sono attribuite al medesimo dalla legge regionale istitutiva, nei confronti delle pubbliche amministrazioni con sede nel territorio regionale.

Gli "interventi generali", in particolare, si distinguono in:

1) Interventi per ritardi o omissioni:

trattasi di quegli interventi per i quali il Difensore Civico esplica una **attività sollecitatoria** volta innanzitutto a verificare e rimuovere la sussistenza:

- di una mera situazione di inerzia;
- di problematiche complesse per le quali il Difensore, nell'esercizio del proprio ruolo, può valutare l'opportunità di richiedere un esame congiunto della questione.

2) *Interventi su segnalazioni di irregolarità o illegittimità:*

trattasi di quegli interventi nei quali il Difensore Civico esplica una attività ricognitiva volta a valutare la effettiva sussistenza di ipotesi di irregolarità o illegittimità. Ovviamente, qualora fosse

accertata la reale sussistenza di situazioni di irregolarità o illegittimità, gli esiti degli accertamenti vanno segnalati alla competente Autorità amministrativa o giudiziaria.

Entrambe le tipologie di intervento possono essere attivate:

1) su istanza di parte;

2) per i casi di particolare rilevanza, d'ufficio.

Si può presentare una richiesta di intervento utilizzando l'apposita modulistica scaricabile direttamente dal sito istituzionale **www.difensorecivicoabruzzo.it**.

Come può il Difensore Civico aiutare il cittadino?

Ai sensi della richiamata Legge istitutiva n.126/1995, il Difensore Civico regionale può:

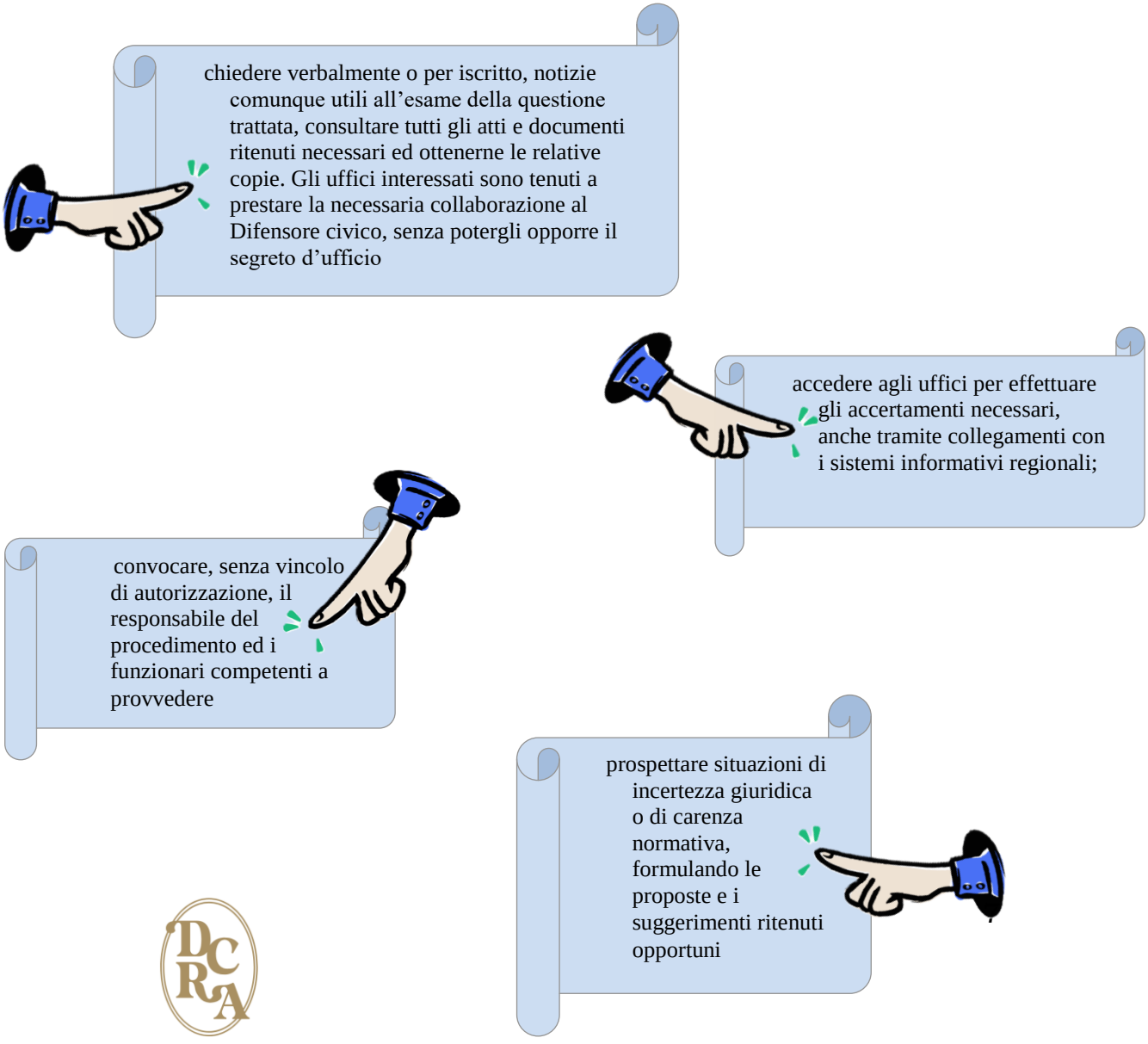

- Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso in ragione del suo ufficio o che siano comunque da considerare segrete o riservate in base alle leggi vigenti.
- Quando intervenga d'ufficio, il Difensore civico dà sollecita informazione dell'iniziativa al responsabile preposto al Servizio nonché agli organi rappresentativi degli enti interessati.

Il Difensore Civico non può:

- Annullare, revocare, modificare gli atti
- Disporre sanzioni, (ma può segnalare le irregolarità agli uffici che provvederanno, se ritenuto opportuno, ad aprire un provvedimento disciplinare);
- Intervenire in questioni relative a rapporti tra privati (può agire solo quando la questione riguarda il cittadino e gli Uffici Pubblici);
- Assistere il cittadino dinanzi agli Organi giudiziari ovvero revocare o mettere in discussione le decisioni da questi assunte;
- Intervenire in relazione a questioni concernenti il rapporto di lavoro.

Istruttoria istanza

Il Difensore Civico, verificate la competenza e la fondatezza della richiesta di intervento pervenuta, richiede informazioni all' Amministrazione pubblica interessata mediante una nota scritta.

Tutta la corrispondenza inviata alle Amministrazioni, al fine di acquisire notizie sulla specifica questione oggetto di esame, è contestualmente inviata anche all'istante affinché possa seguire tutte le fasi della procedura.

Allo stesso modo l'istante viene informato qualora, per le fattispecie più complesse, si ravvisi la necessità di riunioni per l'esame congiunto della problematica.

Se la questione viene risolta nella prima fase di contatto con l'Amministrazione destinataria dell'intervento, se ne dà immediata comunicazione all'istante. In caso contrario il Difensore civico può:

segnalare ai vertici delle Amministrazioni interessate le disfunzioni, le carenze e le inefficienze riscontrate, formulando proposte e suggerimenti per un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi;

- sollecitare i funzionari responsabili e i vertici istituzionali affinché provvedano in merito alle questioni sollevate;
- chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di funzionari o dipendenti per atti o comportamenti idonei a determinare una responsabilità disciplinare.

L'Amministrazione è tenuta a precisare i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

N.B. E' ovviamente fondamentale, affinché la funzione della Difesa Civica non venga svilita o indebolita, che il diritto rivendicato dal cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione fondi, oltre che sulla personale percezione, su comportamenti concreti ed obiettivamente posti in violazione di norme di legge e non assuma vaghe forme di arbitraria e generalizzata rivendicazione da parte del cittadino/istante nei confronti della P.A..

B) Intervento di riesame del denegato accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990

Ai sensi dell'art.25 comma 4 della L.n.2411 del 1990, il cittadino, singolo o associato, a fronte di un denegato accesso agli atti, espresso o tacito, da parte di una pubblica amministrazione locale, o anche in presenza di un semplice differimento, può presentare formale istanza di riesame al Difensore Civico regionale utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web dedicato.

L'intervento, che è alternativo a quello esperibile al TAR, è esteso ai gestori dei pubblici servizi che operano sul territorio regionale.

Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

N.B. Nel caso in cui gli atti richiesti siano detenuti da amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, il richiedente deve presentare formale richiesta di riesame alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (competente per le Pubbliche Amministrazioni statali presenti sul territorio regionale)

Indirizzo:

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma

Telefono: 06.6779.6700

Fax: 06.6779.6684

commissione.accesso@mailbox.governo.it

Tavola sinottica dei termini del ricorso giurisdizionale		
Accesso ai documenti Amministrativi	**PRIMO GRADO**	**APPELLO**
Art. 116 del D.L.gs 104/2010	Il giudizio si propone con ricorso notificato entro 30 giorni dal provvedimento sull'accesso o dal silenzio sull'istanza di accesso.	L'appello va notificato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza e depositato entro 15 giorni dall'ultima notificazione.

Istruttoria richiesta di riesame

La richiesta di intervento è oggetto di istruttoria da parte dell'ufficio che ne verifica innanzitutto l'ammissibilità rispetto:

- **all'ambito di competenza del Difensore Civico** (*nei termini sopra specificati*)

- **alla scadenza dei termini**

- **alla mancata presentazione del ricorso al TAR**

Infatti, se un cittadino presenta ricorso al TAR, non può successivamente presentare ricorso al Difensore Civico. Analogamente, la richiesta di riesame al Difensore civico esclude la possibilità di presentare un ricorso al TAR; il ricorso al TAR costituisce sempre una fase alternativa o, al limite successiva al ricorso al Difensore Civico se questi ha rigettato la richiesta di riesame.

Il Difensore Civico, verificata l'ammissibilità e la competenza ad intervenire invia, all'Amministrazione interessata, una nota di richiesta delle ragioni ostative al rilascio della documentazione di interesse, dando un termine perentorio per il riscontro al fine di assumere una ponderata **decisione**.

Decorso inutilmente il termine indicato, qualora l'Ente non abbia fornito alcun riscontro, il Difensore Civico assumerà un provvedimento sulla stregua della documentazione in suo possesso.

Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Scaduto infruttuosamente tale termine, senza che il Difensore Civico attivi il suo intervento, il ricorso si intende respinto.

C) Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico ai sensi dell'art.5, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 come sostituito dall'art. "6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97

"*L''obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione*" (art. 5, comma 1 D.Lgs. n.33/2013)

"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" (art. 5, comma 2 D.Lgs. n.33/2013).

Esclusivamente nel caso in cui si tratti di Regione o Ente locale ricadente nell'ambito di competenza territoriale -avverso la decisione dell'Amministrazione locale competente di negare l'accesso civico, ovvero avverso la decisione di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza-, il richiedente può proporre ricorso al Difensore Civico regionale.

Il cittadino al quale una pubblica amministrazione regionale o locale abruzzese abbia negato, negato parzialmente o differito un accesso civico generalizzato ovvero non abbia fornito alcuna risposta nel termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, può a propria scelta:

- presentare richiesta di riesame al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in carica presso l'Amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso civico generalizzato**.

Oppure

- presentare ricorso al Difensore Civico regionale.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di riesame presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza abbia avuto esito negativo, l'istante può ricorrere avverso la decisione di questi al Difensore Civico.

Il ricorso deve essere presentato **entro 30 giorni** dalla decisione dell'Amministrazione, utilizzando preferibilmente il corrispondente modello nella **apposita sezione del sito** e notificato alla Amministrazione coinvolta.

Istruttoria richiesta di riesame

Il Difensore Civico, verificata l'ammissibilità e la competenza ad intervenire invia, l'Amministrazione interessata, ad assumere tempestivamente un provvedimento espresso.

Come noto, in materia di accesso, la forma del silenzio rifiuto è ammessa dalla legge solo con

riferimento a quello documentale (legge 241/1990) e non anche con riferimento all'accesso civico rispetto al quale, si ricorda, le amministrazioni - ivi compresi i gestori di pubblici servizi- sono tenute, infatti, ad assumere un provvedimento espresso.

Decorso inutilmente il termine indicato, qualora l'Ente non abbia fornito alcun riscontro, il Difensore Civico assumerà una provvedimento sulla stregua della documentazione in suo possesso.

Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Scaduto infruttuosamente tale termine, senza che il Difensore Civico attivi il suo intervento, **il ricorso si intende respinto**.

N.B. Ai sensi dell'art 5, comma 8 del D.Lgs. n.33/2013 "*Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni*"

L'accesso civico generalizzato – focus

L'accesso civico generalizzato risponde ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e di partecipazione dei cittadini, ricollegandosi agli articoli 1 e 2 della Costituzione, nonché all'art. 97 e al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118. In particolare, il nuovo accesso civico si affianca, senza sovrapporvisi, alle altre forme di accesso esistenti, consentendo l'accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli ed associati, proponendosi come strumento di coinvolgimento dei cittadini nella cura della "cosa pubblica", oltreché che di contrasto della corruzione e di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.

L’accesso ai dati e documenti è consentito, “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” del medesimo decreto legislativo.

Infatti l’art. 5-bis del d.Lgs. n. 33/2013 consente di individuare casi eccezionali in cui il soggetto non può ottenere l’accesso civico, in quanto, nel bilanciamento di interessi contrapposti, l’accesso è suscettibile di pregiudicare un interesse generale di natura pubblica ovvero di natura privata. In questa prospettiva, l’eventuale pregiudizio per i diritti dei controinteressati deve essere accertato all’interno del procedimento in contraddittorio che l’amministrazione deve avviare al ricevimento della domanda, non potendo l’amministrazione limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, e dovendo invece motivare, in modo puntuale, l’effettiva sussistenza di un reale e concreto pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis.

La mappatura degli Enti sui quali il Difensore civico regionale, in base alla vigente legislazione, ha competenza in materia di ricorsi è caricata direttamente sul sito istituzionale al link **https://www.difensorecivicoabruzzo.it/vademecum**.

D) Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi presentati da parte dei soggetti controinteressati ai sensi dell’art.5, comma 9 del D.Lgs. n.33/2013 come sostituito dall’art.6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 avverso l’accoglimento della richiesta di accesso civico

Avverso la decisione dell’Amministrazione locale competente di concedere l’accesso civico, ed esclusivamente nel caso in cui si tratti di Regione o Ente locale ricadente nell’ambito di competenza territoriale, il controinteressato può:

- presentare richiesta di riesame al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in carica presso l’Amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso civico generalizzato.**

Oppure

- presentare ricorso al Difensore Civico regionale.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di riesame presentata al Responsabile **della prevenzione della corruzione e della trasparenza** abbia avuto esito negativo, l'istante può ricorrere avverso la decisione di questi al Difensore Civico.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla decisione dell'Amministrazione, utilizzando il corrispondente modello nella **apposita sezione del sito** e notificato alla Amministrazione coinvolta.

Il Difensore Civico regionale si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Scaduto infruttuosamente tale termine, senza che il Difensore Civico attivi il suo intervento, **il ricorso si intende respinto**.

2. LA DECISIONE, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL DIFENSORE CIVICO IN MATERIA DI ACCESSO

Al termine della istruttoria, il Difensore Civico con la "Decisione" formalizza le conclusioni a cui giunge dopo aver riesaminato il denegato accesso, tacito o espresso ovvero aver riesaminato il negato accesso civico, ovvero la omessa adozione di un provvedimento espresso.
La richiesta di riesame può essere:

"ACCOLTA". In questo caso la decisione è tempestivamente comunicata al ricorrente e all'autorità che non ha consentito l'accesso. L'accesso è consentito se entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, la medesima amministrazione non conferma il diniego con un nuovo provvedimento. Il Difensore Civico non ha poteri ordinatori nei confronti delle amministrazioni, quindi non può obbligare queste ultime a consentire l'accesso, ma laddove l'amministrazione volesse discostarsi dalla "Decisione" del Difensore Civico, dovrà emanare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento confermativo motivato del diniego. In assenza di detto provvedimento l'accesso è consentito.

"**RIGETTATA**". Il ricorrente ove non ritenesse d'accettare la decisione del Difensore, ha il rimedio del ricorso al TAR. Il giudice amministrativo è l'unico che, sussistendone i presupposti, può ordinare l'esibizione della documentazione richiesta. La Decisione è ovviamente appellabile al Consiglio di Stato che decide con le medesime modalità e negli stessi termini. I termini e le modalità per l'impugnativa in materia di accesso, così come definiti dall'art.116 del D.Lgs. n.104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

"IMPROCEDIBILE". Nel caso in cui venga accertata, in modo inequivocabile, la sopravvenuta carenza di interesse alla valutazione nel merito la decisione sarà di improcedibilità. Generalmente, ciò avviene quando sia avvenuta l'ostensione della documentazione richiesta.

"INAMMISSIBILE". La richiesta è dichiarata inammissibile quando difetta di uno dei requisiti di ammissibilità e più precisamente:

- la materia oggetto di intervento non rientra nell'ambito di competenza del Difensore Civico;

- sono scaduti i termini per la presentazione della richiesta di riesame;
- è stato presentato ricorso al T.A.R.;
- è stata presentata denuncia alla Magistratura requirente.

3. COME RIVOLGERSI AL DIFENSORE CIVICO?

Il cittadino può presentare la propria istanza tramite:

Posta elettronica certificata *pec*

Posta elettronica *email*

Posta tradizionale

Contatto telefonico

Richiesta di appuntamento
(anche in videoconferenza)

Non è richiesto l'uso di un modello specifico; tuttavia **è consigliabile** utilizzare il format presente nella **sezione modulistica del sito** scaricando quello apposito in relazione al tipo di intervento

richiesto (richiesta di intervento generale o richiesta di riesame denegato accesso agli atti o riesame denegato accesso civico o ricorso contro interessati).
È possibile ricorrere al Difensore Civico anche con il supporto di un proprio legale.

È necessario:

- inviare la richiesta di intervento esclusivamente in formato pdf;
- corredare la richiesta di intervento di:
  - documentazione in possesso, preferibilmente in formato PDF, necessaria all'istruttoria della pratica;
  - documento di identità del richiedente.
- sottoscrivere la richiesta di intervento con firma digitale o autografa, qualora la stessa non pervenga tramite posta elettronica certificata;

N.B. Le richieste di intervento pervenute in formato word con mail ordinaria, senza alcuna apposizione di firma, non verranno prese in considerazione.

4. QUANTO COSTA RIVOLGERSI AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE?

Ogni tipologia di richiesta di intervento avanzata al Difensore Civico regionale non ha alcun costo.

Il servizio è totalmente gratuito

5. APPENDICE NORMATIVA

- **L. n. 241/1990**
- **D.Lgs. 33/2013**
- **Ministero per la semplificazione – Circolare n. 2/2017**
- **Ministro per la Pubblica Amministrazione Circolare n. 1/2019**
- **Linee Guida Anac – deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016**
- **Pareri garante (link al sito)**

6. IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE IN CARICA

Avv. Umberto Di Primio

7. STAFF – CHI SIAMO E COME CONTATTARCI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE AUTORITÀ INDIPENDENTI **Dirigente: Dott.ssa Tiziana Grassi**

Ufficio **Sede di L'Aquila**	Maria Lidia Frani (Responsabile)	0862/644876
	Sandra Capanna	0862/644466
	Lara Di Marco	0862/644736
	Paola Martinelli	0862/644762

Ufficio **Sede di Pescara**	Emiliana Di Sabato (Responsabile)	085/69202635
	Alessio Di Pasquale	085/69202654
	Daniele Di Girolamo	085/69202662
	Elisabetta Rosito	085/69202658
	Christian Mastrangelo	085/69202638

- sito istituzionale: **www.difensorecivicoabruzzo.it**
- e-mail: **info@difensorecivicoabruzzo.it**
- pec: **difensore.civico@pec.crabruzzo.it**

8. SEDI E ORARI

- **L'Aquila**, via Michele Iacobucci, 4, 67100.

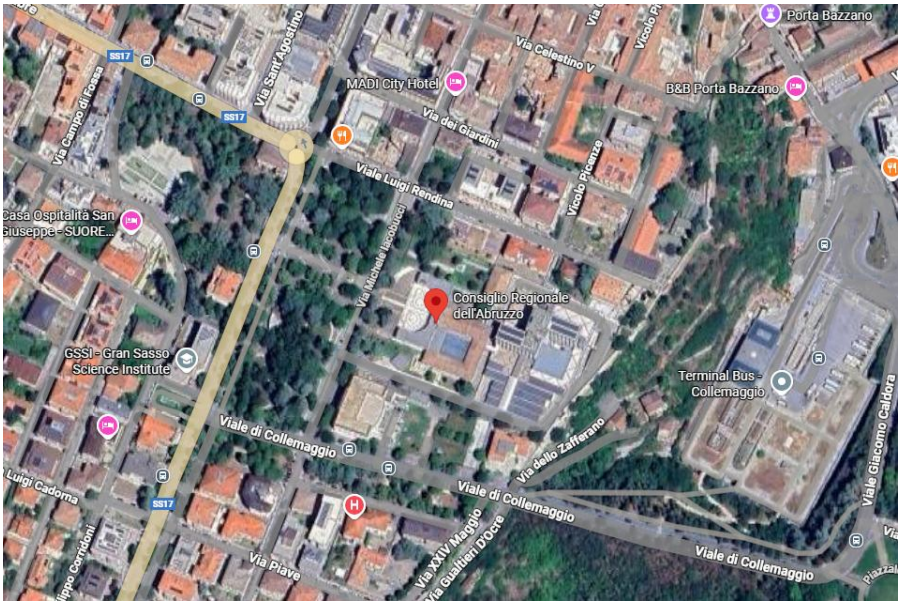

- **Pescara**, Piazza Unione, 65121.

Dal lunedì al venerdì: dalle ore **09:30** alle ore **12:30**.

Martedì e giovedì: dalle ore **15:00** alle ore **16:30**.

N.B. È possibile recarsi di persona presso gli Uffici solo previo appuntamento.